

REGOLAMENTO D'ESAME

concernente

l'esame professionale per specialista farmaceutica / specialista farmaceutico

del **22 FEB. 2012**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente Regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Verificare che il candidato o la candidata possieda le competenze operative professionali necessarie per esercitare la professione di specialista farmaceutico / specialista farmaceutica con attestato professionale federale.

Le specialiste farmaceutiche e gli specialisti farmaceutici forniscono informazioni e consulenza ai professionisti della sanità sui medicinali autorizzati e sulla loro applicazione. L'obiettivo del colloquio con il cliente consiste nell'informare i professionisti circa le proprietà, gli effetti, i benefici e i rischi dei rispettivi medicinali.

Le specialiste farmaceutiche e gli specialisti farmaceutici

- costituiscono l'anello di congiunzione principale fra la loro azienda e i professionisti della sanità
- con la loro attività contribuiscono al successo dell'azienda
- preparano i colloqui con i clienti sulla base delle esigenze del cliente, delle condizioni di mercato e degli obiettivi aziendali
- informano dettagliatamente i professionisti della sanità da loro assistiti, nell'ambito di contatti individuali o di gruppo, in merito all'impiego di medicinali, tenendo conto soprattutto della sicurezza del paziente e di aspetti farmacoeconomici
- elaborano le richieste in modo rapido e corretto
- rappresentano o sostengono la loro azienda in occasione di manifestazioni specializzate, come per es. ai congressi
- forniscono un sostegno nella programmazione e realizzazione di attività di aggiornamento
- svolgono compiti amministrativi
- interagiscono regolarmente con la loro azienda (per es., scambio di informazioni, farmacovigilanza, richieste dei clienti)

L'attività delle specialiste farmaceutiche e degli specialisti farmaceutici richiede ampie conoscenze tecniche per gestire colloqui con professionisti della sanità, conoscenze di mercato, obiettività, disponibilità a viaggiare frequentemente e un livello elevato di flessibilità geografica e temporale. Sono richiesti affidabilità, spiccata capacità di pianificazione, mentalità imprenditoriale e capacità di comunicazione.

Le specialiste farmaceutiche e gli specialisti farmaceutici svolgono attività amministrative e di preparazione anche nell'ufficio presso il proprio domicilio. Ciò presuppone autonomia, lealtà, integrità, disciplina, doti organizzative e consapevolezza dei limiti della propria competenza a livello decisionale e d'informazione.

Il sistema sanitario è soggetto a notevoli cambiamenti. Per questo motivo, le specialiste farmaceutiche e gli specialisti farmaceutici aggiornano e ampliano costantemente il loro know-how. Analizzano regolarmente i dati di mercato, da cui traggono misure per la loro attività quotidiana, tenendo conto della propria esperienza pratica. Si attengono alle disposizioni legali e aziendali. Il loro comportamento aziendale è caratterizzato da senso di responsabilità, principi etici e un modo di agire sostenibile.

1.2 Organo responsabile

1.2.1 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

- swiss health quality association (shqa)

1.2.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.1.1 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione d'esame, composta di almeno 8 membri, nominata da shqa per un periodo di 3 anni. I membri possono essere rieletti.

2.1.2 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.2.1 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al presente Regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame;
- c) fissa la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispose la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli e prestazioni;

- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria di shqa.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la documentazione degli atti d'esame.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date degli esami;
 - la tassa d'esame;
 - il recapito per l'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

- 3.31 All'esame è ammesso chi:
- a) è titolare di un attestato federale di capacità (AFC), di un certificato di maturità, di un diploma di livello terziario o di un certificato equivalente;
 - b) è in grado di dimostrare un'esperienza professionale di almeno due anni presso un'azienda del settore sanitario;

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

- 3.32 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.
- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro

dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

- 3.42 Ai candidati che devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 36 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 L'esame si svolge
 - in tedesco, se lo richiedono 24 candidati
 - in francese, se lo richiedono 8 candidati
 - in italiano, se lo richiedono 4 candidati.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 30 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
 - a) il programma d'esame con l'indicazione del luogo e della data dell'esame, come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 15 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 6 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
 - a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

	Parte dell'esame	Genere d'esame	Durata	Ponderazione	
	1	Specifiche conoscenze professionali	scritto	180 min.	2
	2	Condurre colloqui di consulenza con professionisti della sanità	orale	60 min. incl. 30 min. di preparazione	1
	3	Informazione e consulenza a gruppi della sanità	orale	90 min. incl. 60 min. di preparazione	1
	4	Panificare le misure nel campo del lavoro	orale	90 min. incl. 60 min. di preparazione	1
Totale			420 min.		

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al Regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente Regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del Regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non

contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se

- a) la nota complessiva è almeno un 4.0;
- b) la nota della parte d'esame 1 è almeno un 4.0;
- c) solo la nota di una parte d'esame è inferiore a 4.0;
- d) nessuna nota della parte d'esame è inferiore al valore 3.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dallo stesso.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Pharma-Spezialistin, Pharma-Spezialist mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Spécialiste pharmaceutique avec brevet fédéral**

- Specialista farmaceutico / specialista farmaceutica con attestato professionale federale

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula Pharma Specialist with Federal Diploma of Professional Education and Training.

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.
- 7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su proposta della commissione d'esame le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 13.2.1992 concernente l'esame professionale superiore di Informatore farmaceutico diplomato/Informatrice farmaceutica diplomata è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21 Chi è in possesso del certificato Informatore farmaceutico certificato shqa/ Informatrice farmaceutica certificata shqa, può conseguire l'attestato professionale entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento d'esame conformemente al punto 7.12 attraverso il superamento di un esame ridotto.
- 9.22 L'esame ridotto corrisponde all'esame di cui al punto 5.11, ma senza la parte dell'esame 1 (esame scritto).

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT

10 EMISSIONE

Zugo, 14. febbraio 2012

swiss health quality association
il Presidente, Dr. Eric Bandle

swiss health quality association
l'amministratore delegato, Peter Cavigelli

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **22 FEB. 2012**

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

La direttrice:

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold